



ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. - ALTOMONTE

Piazza della Repubblica, 1

87017 – ROGGIANO GRAVINA (Cosenza)

☎ 0984/507047 – Fax 0984/485884 – Cod Mecc.: CSIC87500G – C.F. 98077580789 – Codice Univoco Ufficio: UFJS0S
e-mail: csic87500g@istruzione.it – p.e.c. : csic87500g@pec.istruzione.it – Sito: www.icroggianogravina-altomonte.edu.it

VADEMECUM

'SUPER GREEN PASS' 15 DICEMBRE 2021

CIRCOLARE INTERNA N. 79

Il D.L. 172/2021 all'art. 2 introduce l'art. 4-ter nel D.L. 44/2021 estendendo così dal 15 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale anche al personale scolastico.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende, ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. 44/2021 (introdotto dall'art. 1, c.1, lett. a del D.L. 172/2021), il ciclo vaccinale primario e, dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. **La dose di richiamo può essere fatta dopo almeno 150 giorni dal completamento del ciclo primario ed entro i 9 mesi di validità del Green pass.**

Il dirigente scolastico provvede alla verifica dell'adempimento da parte del personale scolastico effettivamente in servizio:

l'adempimento dell'obbligo vaccinale è, infatti, requisito per la poter fornire la prestazione lavorativa.

Non sono, quindi, soggetti all'obbligo vaccinale di cui all'art. 3-ter del D.L. 44/2021:

- ✚ fino alla data di rientro in servizio, i dipendenti legittimamente assenti dal servizio (ad es. in collocamento fuori ruolo, in aspettativa, in malattia, in permesso, in congedo per maternità o parentale ecc.);
- ✚ il personale scolastico in servizio presso altra amministrazione/ente. Questo è soggetto al rispetto degli adempimenti per essi previsti. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale; - il personale scolastico esente;
- ✚ il personale extrascolastico (assistenti alla comunicazione, esperti esterni, tirocinanti, addetti alle mense...) per cui continua ad essere applicata la previsione di cui all'art. 9-ter.1 del D.L. 52/2021.

Si sintetizziamo di seguito le principali azioni che le scuole dovranno mettere in atto.

1) La verifica dell'adempimento dell'obbligo a decorrere dal 15 dicembre 2021

<u>Verifica</u>	<u>Esito della verifica</u>	<u>Determinazioni all'esito della verifica</u>	<u>Stato del dipendente</u>	<u>NOTE</u>
il dirigente scolastico verifica immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale con APP VerificaC19 o mediante interazione SIDI-Piattaforma Nazionale DGC	il dipendente ha adempiuto all'obbligo vaccinale	il dipendente è ammesso a fornire la prestazione lavorativa	il dipendente fornisce la prestazione lavorativa	

	<p>non risulta l'effettuazione della vaccinazione</p>	<p>il dirigente scolastico invita senza indugio il dipendente a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'effettuazione della vaccinazione, oppure - l'attestazione relativa all'omissione o al differimento dell'obbligo vaccinale, sottoscritta dal medico di medicina generale in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate ai sensi dell'art. 4 c. 2 D.L. 44/2021 (<u>NB: l'attestazione deve contenere i dati previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309</u>), ovvero - l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, oppure - la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito 	<p>per i cinque giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'invito il dipendente è ammesso a fornire la prestazione lavorativa previa esibizione del cosiddetto 'GP di base' fino al 31 dicembre 2021</p>	<p>si consiglia di trasmettere l'invito mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccomandata a mano con copia sottoscritta dal dipendente per ricevuta. L'eventuale rifiuto della ricezione va verbalizzato e vale come notifica, in disparte dalle conseguenze disciplinari - oppure, PEC se in possesso del dipendente
--	---	---	---	---

2) Cosa può succedere dopo il 15 dicembre 2021

<u>Esito dell'invito</u>	<u>Azioni del dirigente scolastico</u>	<u>Determinazioni sul rapporto di lavoro</u>	<u>Ulteriori azioni del dirigente scolastico per garantire la continuità del servizio</u>	<u>NOTE</u>
<p>il dipendente non presenta alcuna documentazione</p>	<p>il dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta al dipendente</p>	<p>l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro</p> <p>Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati</p> <p>Il dirigente, pertanto, dà comunicazione dell'accertamento e della sospensione al dipendente e, contestualmente, trasmette la sospensione alla RTS territorialmente competente</p> <p>La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte del dipendente al dirigente scolastico dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021</p>	<p>il dirigente scolastico provvede alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui il dipendente sostituito, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquista il diritto di svolgere l'attività lavorativa</p> <p>Per quanto riguarda il personale ATA, il dirigente, se ne rileva la necessità per garantire la continuità del servizio, attribuisce con adeguata motivazione in deroga l'incarico di supplenza fin dal primo giorno di sospensione del titolare</p>	

<p>il dipendente presenta la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione</p>	<p>Il dirigente scolastico invita il dipendente a trasmettere immediatamente e, comunque, non oltre tre</p>	<p>Il dipendente è ammesso a fornire la prestazione lavorativa previa esibizione del cosiddetto GP base fino al 31 dicembre 2021</p>	<p>Il dirigente scolastico ammette il dipendente a fornire la prestazione lavorativa</p>	
	<p>giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale</p>			
<p>Il dipendente presenta l'attestazione dello stato di omissione o differimento sottoscritta dal medico di medicina generale (<u>NB: l'attestazione deve contenere i dati previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309</u>)</p>	<p>Il dirigente scolastico verifica che l'attestazione contenga i dati previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309 e adibisce il dipendente a mansioni anche diverse</p>	<p>Il dipendente è adibito a mansioni anche diverse da quelle ordinarie in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio</p>	<p>Il dirigente scolastico valuta se è possibile individuare anche mansioni diverse per il dipendente. Qualora non sia possibile individuare tali mansioni o non siano disponibili spazi idonei per il loro svolgimento, garantisce, d'intesa con RSPP e MC, la predisposizione dei necessari DPI per contenere il rischio di diffusione del contagio</p>	<p>Il dirigente scolastico, qualora il dipendente sia stato adibito a mansioni diverse, se necessario, attribuisce incarico di supplenza fino al termine dello stato di emergenza se tale termine è anteriore a quello delle lezioni, o fino al termine delle lezioni se tale termine è anteriore a quello di conclusione dello stato di emergenza (codice N19)</p>

3) Sanzioni

<u>Comportamento da sanzionare</u>	<u>Fonti</u>	<u>Autorità competente a irrogare la sanzione</u>	<u>Azioni del dirigente scolastico</u>
svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale	Art. 4, c. 1 D.L. 19/2020 con pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro, ferme restando le conseguenze disciplinari	La sanzione è irrogata dal Prefetto	il dirigente scolastico trasmette alla Prefettura l'accertamento dello svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale
omesso controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale	Art. 4, cc. 1, 3, 5 e 9 D.L. 19/2020 Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, c. 2- <i>bis</i> D.L. 33/2020	La sanzione è irrogata dal Prefetto	